

pensionati ugl news



7 Settembre 2017

Mentre sono in preparazione altri cambiamenti per le donne **IL DECRETO "SALVA ITALIA" (?!) CHE HA RIFORMATO LE NOSTRE PENSIONI È ANCORA (PURTROPPO) IN VIGORE!**

Sono passati diversi anni, e nel frattempo sono state introdotte alcune forme di flessibilità per l'uscita dal lavoro, ma la famigerata **riforma delle pensioni Fornero [1]**, nota anche come Decreto Salva Italia, è ancora pienamente valida.

I **requisiti** utili a maturare la pensione di vecchiaia e anticipata, difatti, restano quelli stabiliti dalla Fornero, anche se maggiorati dagli adeguamenti alla **speranza di vita**. Sono state introdotte, però, delle nuove facoltà di **anticipare la pensione**, come l'Ape, l'Ape social, e la **pensione anticipata** quota 41. Sopravvivono, inoltre, alcune vecchie forme di flessibilità che prevedono requisiti più leggeri per la quiescenza, come la **pensione di anzianità** per gli addetti ai lavori usuranti, la Deroga Amato, che consente di ottenere la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi, e la **pensione di vecchiaia anticipata** per invalidità. Altre forme di anticipo dell'uscita dal lavoro stanno invece esaurendo la propria utilità, in quanto non possono essere estese a nuovi beneficiari: parliamo delle salvaguardie, dell'**opzione donna** e del salvacondotto per i nati sino al 1952.

Ma procediamo per ordine e vediamo quali sono i requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità nelle gestioni facenti capo all'Inps, e in quali casi si può anticipare la pensione.

- 1 Requisiti della pensione di vecchiaia
- 2 Requisiti della pensione di vecchiaia contributiva
- 3 Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità
- 4 Requisiti della pensione anticipata
- 5 Pensione anticipata per i lavoratori precoci
- 6 Pensione anticipata contributiva
- 7 Requisiti per ottenere l'APE e l'APE Social
- 8 Requisiti per ottenere la pensione di anzianità per gli addetti ai lavori usuranti e notturni
- 9 Requisiti della pensione con cumulo e totalizzazione
- 10 Benefici pensionistici non prorogati

UGL Federazione Nazionale Pensionati Via Principe Amedeo, 23 - 00185 Roma - Tel 06/48904445 - 06/87679903 - Fax 06/48930972

E-MAIL: cmannucci@ugl.it - POSTA PEC: uglpensionati@pec.it

SITO: www.uglpensionati.it - FACEBOOK.com/uglpensionati - TWITTER.com/UGL_Pensionati

SEGRETARIO NAZIONALE CORRADO MANNUCCI

La **pensione di vecchiaia** può essere ottenuta, dal 2018, con **66 anni e 7 mesi** di età per tutti, uomini e donne (attualmente il requisito per le donne è pari a 65 anni e 7 mesi di età).

Sono poi necessari almeno **20 anni di contributi**, che possono ridursi a 15 nel caso in cui si risulti beneficiari della **Deroga Amato [2]**. Ricordiamo che possono beneficiare della deroga coloro che possiedono almeno **15 anni di contributi** versati entro il 1992 o che entro tale data sono stati autorizzati al versamento dei contributi volontari o, ancora, chi possiede 25 anni di anzianità contributiva, 15 anni di contributi e 10 anni di lavoro discontinui.

Ci si può pensionare con 15 anni di contributi anche se si opta per il **ricalcolo contributivo** della pensione (cosiddetta **Opzione Dini**): occorrono però meno di 18 anni di contributi versati prima del 1996 (ma almeno un contributo accreditato prima di tale data) e oltre 5 anni di contributi versati dal 1996 in poi.

Per chi ha diritto al **calcolo interamente contributivo** della pensione, esiste inoltre la possibilità di pensionarsi con **5 anni** di contributi, ma a **70 anni e 7 mesi** di età. Si tratta, ad esempio, di chi non possiede contributi versati prima del 1996 o degli iscritti alla Gestione separata dell'Inps.

La pensione di vecchiaia può essere anticipata all'età di **60 anni e 7 mesi** per gli uomini, **55 anni e 7 mesi** per le donne, se si possiede un'**invalidità minima dell'80%**. Questa pensione non può essere richiesta dai dipendenti pubblici. Dalla maturazione dei requisiti alla liquidazione della pensione è necessaria l'attesa di una **finestra di 12 mesi**.

Per ottenere la **pensione anticipata**, invece, sono necessari almeno **42 anni e 10 mesi** di contributi per gli uomini e **41 anni e 10 mesi** per le donne.

Non ci sono limiti di età per ottenere tale prestazione (in passato erano previste penalità per chi si pensionava prima del compimento dei 62 anni).

Bastano invece **41 anni** per consentire il pensionamento dei cosiddetti **lavoratori precoci**, cioè di coloro che possiedono almeno **12 mesi** di contributi da effettivo lavoro versati prima del **19° anno** di età.

Possono fruirne i lavoratori dipendenti:

- che si trovano in stato di **disoccupazione** a seguito di cessazione del rapporto di lavoro:
- per licenziamento, anche collettivo;
- per dimissioni per giusta causa;
- per risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria;
- i lavoratori devono aver concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione spettante (Naspi, Aspi o mobilità) da almeno tre mesi;
- che assistono, al momento della richiesta della prestazione, da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado (come il figlio o il genitore) convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della **legge 104**;
- che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'**invalidità** civile, superiore o uguale al **74%**.
- che hanno svolto una delle professioni elencate, per almeno 6 anni in via continuativa negli ultimi 7 anni precedenti alla data della domanda di pensione (**lavori gravosi**):
- operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- professori di scuola pre-primaria;
- facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;

- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Per il pensionamento anticipato con 41 anni di contributi sono ammessi, oltre ai lavoratori addetti a **mansioni gravose** appena citati, anche gli addetti ai **lavori usuranti e notturni [3]**.

Chi ha diritto al calcolo interamente contributivo della pensione può ottenere la **pensione anticipata** coi seguenti requisiti:

- 63 anni e 7 mesi di età;
- 20 anni di contributi;
- assegno di pensione pari a 2,8 volte l'assegno sociale.

L'Ape, o **anticipo pensionistico**, è un assegno, riconosciuto grazie a un prestito bancario, che accompagna il lavoratore fino alla pensione. Si può richiedere a partire dai **63 anni** di età, se non mancano più di 3 anni e 7 mesi alla maturazione della pensione e si possiedono almeno **20 anni** di contributi. Il prestito Ape, o prestito ponte, è restituito con la futura pensione, che viene dunque penalizzata.

L'**Ape sociale**, o **anticipo pensionistico sociale**, è un assegno a carico dello Stato riconosciuto, prima della pensione, a chi possiede almeno **63 anni** di età e **30 o 36 anni** di contributi, a seconda della categoria a cui appartiene.

La prestazione, in particolare, spetta fino al raggiungimento dei requisiti per la **pensione di vecchiaia** ed è riservata ad alcune categorie di lavoratori tutelati: **disoccupati** involontari (che hanno cessato di percepire il sussidio da almeno 3 mesi), **invalidi** (dal 74% in su), **caregivers** (persone che assistono da almeno 6 mesi un familiare di 1° grado o il coniuge portatore di handicap grave) e addetti a **lavori faticosi** e **rischiosi** (per questi ultimi, a differenza delle altre categorie, è necessario possedere almeno 36 anni di contributi). Sono esclusi dall'Ape sociale gli addetti ai lavori usuranti e notturni.

A differenza dell'**Ape volontaria**, o di mercato, l'Ape sociale non è ottenuta grazie a un prestito bancario, in quanto è erogata direttamente dallo Stato e non deve essere restituita.

L'ammontare dell'assegno, calcolato sulla base della futura pensione, non può superare i 1.500 euro mensili: sull'Ape sociale è corrisposto il bonus da 80 euro, in quanto è assimilata al reddito da lavoro dipendente.

Gli addetti ai lavori faticosi e pesanti, o meglio ai **lavori usuranti**, sono coloro che svolgono una delle lavorazioni elencate in un noto decreto del 2011 **[3]**, che stabilisce l'accesso anticipato alla pensione per chi svolge mansioni particolarmente faticose e rischiose o **turni notturni**.

Sono considerati addetti al lavoro notturno coloro che hanno svolto, per metà della vita lavorativa o per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni:

- lavoro notturno, per almeno 6 ore per notte, per un numero pari o superiore a **78 giorni** all'anno;
 - lavoro notturno, per almeno 6 ore per notte, tra le **72** e le **78** giornate all'anno;
 - lavoro notturno, per almeno 6 ore per notte, tra le **64** e le **71** giornate all'anno.
- Se sono state svolte dalle 3 alle 6 ore per notte, il beneficio spetta se le giornate con turni notturni sono state lavorate per l'intero anno.

Per fruire della **pensione di anzianità** con le quote (le quote sono la somma del requisito di età e del requisito di contribuzione), è necessario che il lavoratore addetto a mansioni usuranti maturi i seguenti requisiti:

- quota (la quota è la somma di età e anni di contributi) pari a **97,6**, con:
- almeno **61 anni e 7 mesi** d'età;
- almeno **35 anni** di contributi.

Dalla maturazione dei requisiti alla liquidazione della pensione, non è più necessario attendere la cosiddetta finestra, pari a 12 mesi per i dipendenti e a 18 mesi per gli autonomi, perché è stata abolita dalla Legge di bilancio 2017.

Se l'interessato possiede anche contributi da **lavoro** autonomo, i requisiti sono aumentati di un anno.

Per quanto riguarda i lavoratori adibiti a **turni notturni**, i requisiti sono differenti a seconda del **numero di notti** lavorate nell'anno: in particolare, per chi ha lavorato per almeno 78 notti nell'anno i requisiti sono gli stessi per gli addetti agli impieghi particolarmente faticosi e pesanti, per chi ha lavorato meno di 78 notti (con un minimo di 64 notti), i requisiti sono invece più severi, sino a una quota massima di 99,6, con un minimo di 35 anni di contributi e 63 anni e 7 mesi di età (innalzata a 100,6, con un minimo di 64 anni e 7 mesi di età per chi possiede anche contributi da lavoro autonomo).

Sono esclusi dalla pensione di anzianità gli **addetti ai lavori gravosi e faticosi** (questi ultimi, però, a differenza degli addetti ai lavori usuranti, beneficiano dell'Ape sociale).

Per chi possiede contributi versati in **casse diverse**, è possibile sommarli ai fini del diritto alla pensione richiedendo il cumulo o la totalizzazione.

Col **cumulo**, ogni cassa calcola la sua quota di pensione: i requisiti per la pensione di vecchiaia e anticipata col cumulo sono pari a quelli ordinari.

Con la **totalizzazione**, invece, i contributi presenti in ogni cassa vengono conteggiati, ai fini della prestazione, col sistema contributivo (salvo che nella cassa non si ottenga un autonomo diritto a pensione).

Con la totalizzazione è possibile ottenere:

- la pensione di vecchiaia, con 65 anni e 7 mesi di età e l'attesa di una finestra di 18 mesi;
- la pensione di anzianità, con 40anni e 7 mesi di contributi e l'attesa di una finestra di 21 mesi.

Non sono invece stati rinnovati i seguenti benefici che consentono di **ottenere prima** la pensione:

- l'opzione donna;
- il salvacondotto per i nati sino al 1952;
- le salvaguardie.

Questi benefici restano dunque utili solo per chi ha maturato i requisiti richiesti entro le date stabilite dalle varie normative in materia.

note

[1] D. legge 201/2011.

[2] D.lgs. 502/1993.

[3] D.lgs. 67/2011

**PER CONOSCerci MEGLIO
LEGGI IL NOSTRO SITO INTERNET:
www.uglpensionati.it**